

condizione dei coloni. Sicchè, per questa via, gli schiavi si elevano nello stato personale, mentre il colono libero declina al grado di servo della gleba. In questo rapporto, entrano ora in gran numero anche i piccoli proprietari, che si mettevano sotto il patrocinio del signore, raccomandando a questi la persona e la terra, per aver quindi la concessione del fondo a titolo precario e la protezione della vita (§§ 40, 70).

§ 9. — Oltre le opere indicate ai §§ precedenti e al § 12, si veda Fustel de Coulanges, *L'alleu et le domaine rural*, Paris, 1889; Meynia, *Reflexions sur la noblesse romaine*, negli *Studi in on. di C. Fadda*, Napoli, 1906; Fustel de Coulanges, *Le colonat romain*, in *Recherches sur quelques probl. d'hist.*, Paris, 1885; Segrè, *Studio sulle origini e sullo sviluppo storico del colonato romano*, Bologna, 1890 (estr. dall'*Archivio giuridico*, vol. XLII e seg.); Schulten, v. *Colonatus*, nel *Diz. epigr. di antichità rom.* del De Ruggiero; Rostovtzev, *Studien zur Gesch. d. röm. Kolonates*, Leipzig, 1910; Solmi, v. *Servo e Servo della gleba*, nella *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, 1914.

CAPITOLO II

FORMAZIONE E FONTI DEL DIRITTO

§ 10. — Fonti del diritto.

L'alba del medio evo trovava in Italia vigente il diritto romano, giunto a piena maturità di sviluppo: e il periodo bizantino, che continua la romanità decadente, non porta alcun elemento nuovo nella formazione del diritto, chè le leggi barbariche dei re ostrogoti si fondano quasi interamente sul diritto romano. Anzi spetta a questo periodo, come quello in cui avviene la promulgazione in Italia delle compilazioni giustiniane, la missione storica di trasmettere i testi, onde la civiltà